

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce, 6-7-8 ottobre 2022

MOZIONE

**SULL'AGEVOLAZIONE DELL'ACCESSO ALLE SPECIALIZZAZIONI
A FAVORE DEI GIOVANI AVVOCATI**

presentata da
Avv. Giulia Bolgiani (delegata del Foro di Brescia)

PREMESSO CHE

- la **LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247**, in vigore dal 2 febbraio 2013, istituisce la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e prevede che sia riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF;
- il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione;
- l’attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF;
- il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale;
- gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni;
- il 14/11/2015 è entrato in vigore il **DECRETO 12 agosto 2015, n. 144** “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista”, poi modificato decreto del Ministro della giustizia decreto 1 ottobre 2020 n. 163;
- l’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei settori di specializzazione;
- l’art. 8 del D.M. del 2015, al comma 1 statuisce che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
 - a. di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno 8 anni;
 - b. di avere esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione,

giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 10 (e non più 15) per anno;

- seppur previste plurime modalità di specializzazione per il giovane avvocato, per tale intendendosi l'avvocato fino ai 45 anni di età, è molto difficile riuscire a specializzarsi ex art. 8 dm 2015 (8 anni di iscrizione e 50 casi nel quinquennio);
- l'unica strada per la specializzazione del giovane avvocato rimane dunque la partecipazione con profitto a dei percorsi formativi;
- tali percorsi sono usualmente a pagamento e troppo onerosi per il giovane avvocato che, di fatto, rimarrebbe escluso dalle specializzazioni sino al raggiungimento di un'età più matura;

SI PROPONE

- di intervenire a favore del giovane avvocato con età inferiore ai 45 anni, calmierando il costo dei corsi specializzanti;
- di prevedere a favore del giovane avvocato con età inferiore ai 45 anni una riduzione dei versamenti dei contributi integrativi in funzione dei costi sostenuti per i corsi di specializzazione;
- di prevedere la possibilità per i praticanti avvocato di iniziare, prima dell'abilitazione, il percorso di specializzazione;
- di prevedere a favore del giovane avvocato con età inferiore ai 45 anni, che i corsi di formazione obbligatori propedeutici all'abilitazione professionale, istituiti presso i consigli degli ordini, presso le SSPL, presso le associazioni forensi giudicate idonee, nonché presso gli altri soggetti previsti dalla legge, **siano integrabili** con ulteriori corsi, anche modulari, di durata non inferiore a 12 mesi, al fine dell'acquisizione del titolo di specialista.
- di prevedere a favore dei praticanti avvocato che, congiuntamente, svolgano il tirocinio professionale presso un dominus specializzato e abbiano frequentato con successo corsi di formazione obbligatori propedeutici all'abilitazione professionale, istituiti presso i consigli degli ordini, presso le SSPL, presso le associazioni forensi giudicate idonee, nonché presso gli altri soggetti previsti dalla legge, **l'acquisizione** del titolo di specialista nella materia di specializzazione del dominus, da far valere solo successivamente all'abilitazione professionale, previo superamento di un ulteriore corso, anche modulare, di durata non inferiore a 12 mesi e previo superamento di un esame davanti alle commissioni competenti ex DM 12.8.2015 n. 144 art. 6 co. 4.